



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 71 DEL 25/07/2022

OGGETTO:

**MODIFICA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE:
ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA
IN VIA GELASSA - 29 LUGLIO 2022**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (dott. Marco MASSAVELLI)

Vista la richiesta pervenuta, in data 11 luglio 2022, da VOMMARO Michele, per l'occupazione del suolo pubblico in Via Gelassa, al fine di posizionare un betoncar per attività edilizia, per il giorno 29 luglio 2022, dalle ore 8 alle ore 17.30;

Considerato che per le modalità comunicate circa lo svolgimento dell'esecuzione dei lavori e al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità della circolazione stradale si rende necessario procedere alla modifica temporanea della regolamentazione della circolazione nella via interessata dall'intervento;

Visto l'art. 107 comma 3, T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada" - D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione c.d.s. - D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

ORDINA

Per il giorno 29 luglio 2022, dalle ore 08,00 alle ore 17,30, al fine di consentire i lavori citati in premessa, **IL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA** in Via Gelassa,

L'ordinanza è efficace solo con la presenza della relativa segnaletica

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) che sia posizionata la segnaletica da parte del richiedente, **almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto, integrata da locandina che indichi data e ora di apposizione oltre a quella di efficacia del provvedimento, e che siano informati, a cura della dell'Impresa esecutrice dei lavori, con adeguato anticipo i residenti interessati;**
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi previsti dall'art. 12 del Codice della Strada;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Comandante della Polizia Locale, dott. Marco MASSAVELLI.

Susa, li 25 luglio 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
MASSAVELLI MARCO